

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 dicembre 1999**  
**concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti**

[notificata con il numero C(1999) 5135]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2000/41/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 2 ottobre 1992, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto iii), e l'articolo 249, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3), in particolare l'articolo 9, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (4),

- (1) considerando che le informazioni tariffarie vincolanti indicate in allegato alla presente decisione contraddicono altre informazioni tariffarie vincolanti e riguardano classificazioni tariffarie non conformi alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata fissate nell'allegato I, parte I, titolo I, lettera A, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ad alla tariffa doganale comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2626/1999 (6);
- (2) considerando che dette informazioni tariffarie devono cessare di essere valide e che, pertanto, le amministrazioni doganali che le hanno rilasciate devono revocarle al più presto informandone nel contempo la Commissione;
- (3) considerando che secondo le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, il titolare può, se del caso, avvalersi per un certo periodo

della possibilità di richiedere l'informazione tariffaria vincolante non più valida;

- (4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le informazioni tariffarie vincolanti il cui riferimento figura nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato, rilasciate dalle autorità doganali indicate nella colonna 2, concernenti le classificazioni tariffarie di cui alla colonna 3, devono essere revocate quanto prima e, comunque, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 2*

L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(4) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

(5) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(6) GU L 321 del 14.12.1999, pag. 3.

## ALLEGATO

Informazione tariffaria vincolante (riferimento)	Autorità doganale	Classificazione tariffaria
No. 1 UK 103353223	HM Customs and Excise Tariff & Statistical Office Southend-on-Sea United Kingdom	3006 10 90
No. 2 IE 97N4-14-3173-02	Tariff Classification Unit Customs & Excise Branch Office of the Revenue Commissioners Nenagh Ireland	9018 90 85
No. 3 UK 100773801	HM Customs & Excise Tariff & Statistical Office Southend-on-Sea United Kingdom	9021 90 90